



Città di Sassuolo

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 5 del 23/3/2021

Addì 23 marzo 2021 alle ore 10,00 con le modalità in remoto previste dal Dpcm 8/3/2020 il quale prescrive la sospensione delle riunioni degli organi collegiali "in presenza" e l'adozione, in tutti i casi possibili, di modalità di collegamento da remoto, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono presenti i componenti effettivi:

Dott. Claudio Malavasi – Presidente

Dott. Paolo Viano – Componente

Dott. Giusto Balzani – Componente

Visto l'Articolo 239 comma 1 del Tuel;

Considerato che:

- l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 che attribuiscono ai Comuni autonomia finanziaria, organizzativa e regolamentare in materia di proprie entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone: "Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;...";
- il Testo Unico dei Regolamenti relativi alle entrate tributarie del Comune di Sassuolo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30/3/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento per l'applicazione della nuova imposta municipale propria (nuova IMU) di cui all'art.1 commi 738 e seguenti della legge 27/12/2019 n.16, approvato con propria delibera n. 29 del 28/09/2020;
- il Regolamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) approvato con propria delibera n.64 del 31/7/2014 e successive modificazioni ed integrazioni
- il Regolamento del canone patrimoniale di cui all'art.1, commi 816 e seguenti della legge 27 dicembre 2019 n.160 approvato con propria delibera n. 16 del 01/03/2021.

Considerato in merito al termine di adozione degli atti regolamentari e tariffari che:

- l'articolo 151 comma 1 del citato D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267, che dispone: "Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";
- l'articolo 53, comma 16, L. 23/12/2000, n. 388, che dispone: "Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione.";
- l'articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”.

- l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19/5/2020, n. 34, convertito con la legge 17/7/2020, n. 77, che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021;
- Con DM del Ministero dell'Interno del 13/01/2021 detto termine è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2021.

Considerato in merito al testo unico in oggetto:

- il Comune nel 2004 ha approvato il Testo unico dei Regolamenti relativi alle entrate tributarie, riunendo in un unico testo normativo le disposizioni regolamentari riguardanti le entrate tributarie ed, in parte, non patrimoniali, di propria competenza;
- con tale atto, la scrivente Amministrazione ha a suo tempo inteso adottare uno strumento di semplificazione e maggiore intellegibilità e fruibilità della normativa regolamentare tributaria a favore dei contribuenti, degli operatori tributari e degli uffici comunali;
- successivamente, sono intervenute diverse disposizioni di legge dello Stato che a più riprese hanno modificato sostanzialmente il quadro normativo in materia di fiscalità locale con soppressione di diversi tributi (quali l'ICI, la TARSU/TIA, TARES, etc.) sostituendoli con altri;
- in adeguamento al mutare del quadro normativo nazionale, lo scrivente Ente ha via via adottato, specifici e distinti regolamenti, per esempio, in materia di IMU, di TARES, di TARI e da ultimo in materia di Canone patrimoniale ai sensi della legge n.160/19;
- tali interventi regolamentari sono stati adottati fuori dal citato testo unico;
- Per le ragioni di semplificazione, intellegibilità e fruibilità suesposte, la scrivente Amministrazione ritiene quindi necessario ed opportuno procedere alla riapprovazione di un testo unico delle Entrate comunali al fine di ricomprendere in unico testo normativo tutti i regolamenti in materia di entrate tributarie e di alcune entrate patrimoniali oltre che le disposizioni generali riguardanti di norma tutte le proprie entrate;
- Si intende apportare modifiche di adeguamento della parte regolamento generale sulle entrate al vigente quadro normativo ed organizzativo della gestione delle proprie entrate;
- si intende recepire la disciplina nazionale in materia di incentivazione del personale addetto alla gestione delle Entrate comunali ai sensi dell'art.1, comma 1091 della legge 30/12/2018 n.145;
- si intende recepire ed adeguare i regolamenti in materia di IMU, TARI e Addizionale comunale all'IRPEF al vigente quadro normativo;
- si intende, ancora, recepire la disciplina nazionale in materia di determinazione del valore delle aree fabbricabili in materia di IMU “al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso”, ai sensi dell'art.1, comma 777, della legge 27/12/2019 n.160;
- si intende, infine, apportare modifiche correttive ed integrative alla disciplina del canone patrimoniale approvato con propria delibera n.16 del 01/03/2021, tenendo conto delle indicazioni fornite dagli uffici competenti.

Considerato che:

- quanto disposto con il presente atto è proposto in delibera nell'esercizio del potere regolamentare ai sensi dell'art.52 del D.lgs. 15/12/1997 n.446 affinché produca effetti dal 1 gennaio 2021;
- al riguardo, l'art.36, comma 16 della Legge 23-12-2000, n. 388 dispone infatti che: “I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

Visto l'articolato proposto ed evidenziato la coerenza dello stesso con il quadro ordinamentale vigente ma ritenuto necessario indicare quale raccomandazione vincolante riferita all'art. 8 che vengano richiamati i principi statuiti con la deliberazione della Corte dei Conti Emilia Romagna 18/9/2019 n. 52 ;

Ritenuto inoltre di segnalare che devono essere deliberati, ai sensi dell'art. 1, comma 165, legge n. 296 del 2006, gli interessi da applicare agli atti di accertamento ed ai provvedimenti di rimborso, nella misura massima di tre punti percentuali (in più o in meno) rispetto agli interessi legali;

Ritenuto opportuno segnalare di inserire all'art. 77 comma 9 come ultimo periodo il seguente "...e le sanzioni ed i procedimenti previsti dal regolamento di polizia urbana";

Vista la proposta di regolamento inviata con mail del 22/3/2021;

Tutto cio' premesso

Il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del Regolamento "Testo unico dei regolamenti delle entrate comunali TUREC" con le raccomandazioni vincolanti di cui alla premessa.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Claudio Malvasi Presidente

Dott. Paolo Viano – Componente

Dott. Giusto Balzani – Componente